



COMUNE DI PISCINA

Cap. 10060

Provincia di Torino

Tel. (0121) 57.401

Fax (0121) 57.03.54

E.MAIL info@comune.piscina.to.it



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - a) Occupazione del suolo pubblico
 - b) Polizia di centri abitati
 - c) Decoro dei centri abitati
 - d) Quietè pubblica
 - e) Sicurezza nei centri abitati
 - f) Attività commerciali
 - g) Mestieri ambulanti

Art.2

Scopi del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi a essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socioeconomico della popolazione.

Art.3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento devono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità Comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art.4

Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.

Art.5

Agenti giurati di società private

1. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art.6

Operazioni di polizia giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art.7

Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) La chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) Il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - e) La vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) La pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991 n.126 recante "Norme per l'informazione del consumatore" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997 n.101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997 n.101.

Art.8

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'art.1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art.9

Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890 n.7088 nonché il R.D. 30.01.1909 n.242 e successive modifiche ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il decreto legislativo 29.12.1992 n.517 recante "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico".
2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981 n.441 modificata dalle leggi 4 maggio 1983 n.171, 5 giugno 1984 n.211 e 10 aprile 1991 n.128 nonché il regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984 n.356).
3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto devono essere in grado di visualizzare il "peso netto della merce".

Art.10

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quanto siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione, del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 12

Portici - Cortili - Scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art. 13

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art.14 Scarichi acque reflue domestiche

In base al decreto legislativo n.152 dell'11.05.1999 quale testo unico sulle acque, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati fatto salvo solo il caso di acque reflue domestiche recapitanti in reti fognarie.

Art.15

Atri divieti

1. E' vietato:
 - a) Gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli.
 - b) Spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle ore 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate.
 - c) Spaccare legna, lavare autoveicoli od altro sulla pubblica via.
 - d) Stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze e in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade.
 - e) Stendere il bucato lungo le vie pubbliche, sui passaggi, nei giardini pubblici.
 - f) Lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.
 - g) Gettali qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche.
 - h) Fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade.
 - i) Lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

Art. 16

Materiali di risulta - Beni durevoli

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere ma devono essere trasportati a fine cantiere nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale.
2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti a evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono:
 - a) frigoriferi, surgelatore e congelatori
 - b) televisori
 - c) computer
 - d) lavatrici e lavastoviglie
 - e) condizionatori d'aria.

Art. 17

Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizie delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta fino alla linea esterna del marciapiede e per lo spazio di almeno un metro.

Art. 18

Delle canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. E' vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre e ai muri esterni.
3. I camini devono sporgere di almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di questo ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità Comunale.

Art.19

Divieto di imbrattare edifici e impianti

1. E' vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze e i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art.20

Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art.21

Dei viali e dei giardini

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli e altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio.
 - b) Recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

- c) Passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) Guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti.
- e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste e altre cose fisse o mobili.
- f) Bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.
- g) Danneggiare in qualsiasi modo gli impianti

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono tenuti sempre a risarcire i danni arrecati.

Art.22

Vasche e fontane

1. E' proibito gettane nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art.23

Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, sparti traffici relativi la segnaletica stradale, e ai candelabri, lampade, condutture della luce e a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

Art. 24

Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collegamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica e a decoro della città.

Art.25

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione Comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A tal scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe venire richiesto nel caso.
3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art.26

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità Comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati d'importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione d'iscrizioni e d'insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatto entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al terzo comma, è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi o in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27

Altri divieti

1. Sul pubblico suolo e in altri luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori ai luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli edifici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

CAPO IV

DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art.28

Sgombero delle immondizie

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 -
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, si può avvalere della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art.29

Sgombero della neve

1. I proprietari di casi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

Art.30

Rimozione del ghiaccio

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art.31

Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sui muri; è perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovino, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, gli occorrenti precauzioni.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE

Art.32

Fonti normative

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 285/1992 -
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 -

Art. 33

Trasporto di strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti TAGLIANTI.

Art.34

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 35

Divieti di passaggio

1. E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti o oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse.
 - b) Ogni giuoco di palle, bocce ecc.
 - c) Lanciare sassi, frutta od altro oggetti, anche senza intenzione di offendere.
 - d) Innalzare palloni, aquiloni ecc.

Art. 36

Divieto delle carovane di nomadi

1. E' fatto divieto, alle carovane dei nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

Art. 37

Sosta dei nomadi e roulotte

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.
2. In assenza di questa, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita
 - la durata massima della sosta
3. E' vietato il soggiorno di roulotte sul ruolo pubblico o privato aperto al pubblico

Art. 38

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'art.7 del nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta dell'autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

Art. 39

Delle fiere e dei mercati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" conformemente a quanto disposto dal Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Art.40

Bagni in luogo pubblico.

1. Coloro che volessero fari bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art.41

Divieto di tenere animali

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini ecc. né animali da cortile.

Art.42

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblico incolumità dovranno:
 - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 43

Della tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli art. 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
6. E' inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani.
 - b) Aizzare i cani fra di loro e contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa.
 - c) Tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti.
 - d) Far vagare cani non muniti di museruola (solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).
7. I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art.44

Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n.281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO VIII

DEI MESTIERI RUMOROSI O INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art.45

Definizione

1. Sono considerate attività rumorose e incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso "incomode" le attività che producono odori, gasi, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 46

Autorizzazione

1. Chiunque intende avviare un'attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare e indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per l'introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Art.47

Orario per l'esercizio delle attività rumorose e incomode

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose ed incomode.

Art.48

Divieto di produrre rumori o suoni molesti

1. Sia nella case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche, è vietato:
 - Produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini.
 - Tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

Art.49

Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi ecc.) i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato e osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art.50

Prevenzione incendi - Materiali esplosivi e infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931 n.773 e del relativo regolamento 6.05.1940 n.635 nonché dei decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione dell'Autorità competente.
2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quale devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955 n.620, alla legge 21.03.1958, n. 327, alla legge 28.03.1962 n.169 ed al D.P.R. 12.01.1971 n.208.
3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27.12.1941 n.1570, della legge 13.05.1961 n.469 e dalla legge 26 luglio 1965 n.966 e della legge 13.12.1986 n.903 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei DD.P.R. 27 aprile 1955 n.547 e 26 maggio 1969 n.689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27.09.1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. n.577 del 29 luglio 1982.

CAPO IX

NORME FINALI E SANZIONI

Art.51

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 52

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali che contemplino le stesse materie, nonché le disposizioni con questo incompatibili.

Art. 53

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.54

Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art.55

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art.106 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934 e n.383 e successive modificazioni e aggiunte.
2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.